



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 15 settembre 2022

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Milano**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 157/2022 – Richiesta chiarimenti relativi all'art. 8, comma 2, del Regolamento per la riscossione dei contributi

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 9555 del 30.08.2022), si richiede un chiarimento circa l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la riscossione dei contributi del 14 gennaio 2009 e, nel caso specifico, si chiede, per non dare luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, se il Consiglio di Disciplina dell'Ordine debba, entro il 31 dicembre 2022, aprire il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti morosi per la quota dell'anno 2022. Si domanda inoltre cosa si intenda per "apertura del procedimento disciplinare", ovvero se sia sufficiente la delibera del Consiglio di Disciplina di apertura del procedimento disciplinare, oppure se sia necessario che l'iscritto abbia ricevuto la notifica della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per la riscossione dei contributi, in vigore dal 14 gennaio 2009, stabilisce, all'art. 8, comma 1, che "Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139" e, al successivo comma 2, che "La segnalazione non sarà avviata nei confronti dei Consigli degli Ordini che dimostreranno di aver comunque aperto, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza, nonché di aver emesso il provvedimento di cancellazione, di cui al precedente art. 7, nei confronti degli iscritti sospesi da oltre un anno e che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione".

Premesso quanto sopra, si conferma che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, al fine di evitare la segnalazione al Ministero della Giustizia, dovrà assumere la delibera di apertura del procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.


Si rappresenta infine che la notifica della delibera di apertura del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, è prevista ai fini del rispetto del principio del contraddittorio poiché è solo con la notifica che l'iscritto ha notizia dell'apertura del procedimento disciplinare.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.